



**PROCURA DELLA REPUBBLICA**  
**PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO**

Benevento, 24 giugno 2022

Ai Sostituti Procuratori della Repubblica  
Al Direttore Amministrativo, Coordinatore del settore penale  
Ai Funzionari  
A tutto il personale  
Alla Polizia Giudiziaria Aggregata  
Al responsabile dell'aggiornamento del sito  
Dott Antonio Preziosi  
SEDE

Prot. 297/22 Int.  
del 27 GIU. 2022

**OGGETTO:** PROTOCOLLO DI INTESA tra TRIBUNALE DI BENEVENTO PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BENEVENTO -Prot. 2726 Ent 24.6.2022

Trasmetto, per opportuna conoscenza, ***“PROTOCOLLO DI INTESA tra TRIBUNALE DI BENEVENTO, PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO, CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BENEVENTO”*** sottoscritto in data odierna per opportuna conoscenza, pregando ciascuno di attenersi scrupolosamente a quanto dallo stesso previsto, frutto di una piena intesa tra Tribunale, Procura e Avvocati.

Si provveda alla pubblicazione sul sito

Il Procuratore della Repubblica  
Aldo Policastro



## PROTOCOLLO DI INTESA

tra

## TRIBUNALE DI BENEVENTO

### PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO

### CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BENEVENTO

#### Considerato che:

**Part. 24** (Disposizioni per la semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19) del Decreto Legge 28/10/2020 n. 137 (intitolato "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19") prevede:

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 221, comma 11, del decreto-legge n. 34 del 2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2020, fino al 31 luglio 2021, il deposito di memorie, documenti, richieste ed istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale presso gli uffici delle procure della repubblica presso i tribunali avviene, esclusivamente, mediante deposito dal portale del processo penale telematico individuato con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia e con le modalità stabilite nel medesimo provvedimento, anche in deroga alle previsioni del decreto emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24. Il deposito degli atti si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalità stabilite dal provvedimento. Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro le ore 24 del giorno di scadenza.

2. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia, saranno indicati gli ulteriori atti per quali sarà reso possibile il deposito telematico nelle modalità di cui al comma 1.

2-bis. Il malfunzionamento del portale del processo penale è attestato dal Direttore generale per i servizi informativi automatizzati, con provvedimento pubblicato nel Portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia con indicazione del relativo periodo. In tali ipotesi, il termine di scadenza per il deposito degli atti di cui ai commi 1 e 2 è prorogato di diritto fino al giorno successivo al ripristino della funzionalità del Portale.

2-ter. L'autorità giudiziaria può autorizzare il deposito di singoli atti e documenti in formato analogico per ragioni specifiche.

3. Gli uffici giudiziari, nei quali è reso possibile il deposito telematico ai sensi dei commi 1 e 2, sono autorizzati all'utilizzo del portale, senza necessità di ulteriore verifica o accertamento da parte del Direttore generale dei servizi informativi automatizzati.

4. Per tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2, fino al 31 luglio 2021, è consentito il deposito con valore legale mediante invio dall'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel Registro generale degli indirizzi certificati di cui all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44. Il deposito con le modalità di cui al periodo precedente deve essere effettuato presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari ed indicati in apposito provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati, pubblicato nel portale dei servizi telematici. Con il medesimo provvedimento sono indicate le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e alla sottoscrizione digitale e le ulteriori modalità di invio. Quando il messaggio di posta elettronica certificata eccede la dimensione massima stabilita nel provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al presente comma, il deposito può essere eseguito mediante l'invio di più messaggi di posta elettronica certificata. Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro la fine del giorno di scadenza.

5. Ai fini dell'attestazione del deposito degli atti dei difensori inviati tramite posta elettronica certificata ai sensi del comma 4, il personale di segreteria e di cancelleria degli uffici giudiziari provvede ad annotare nel registro la data di ricezione e ad inserire l'atto nel fascicolo telematico. Ai fini della continuità della tenuta del fascicolo cartaceo provvede, altresì,

all'inserimento nel predetto fascicolo di copia analogica dell'atto ricevuto con l'attestazione della data di ricezione nella casella di posta elettronica certificata dell'ufficio e dell'intestazione della casella di posta elettronica certificata di provenienza.

6. Per gli atti di cui al comma 1 e per quelli che saranno individuati ai sensi del comma 2 l'invio tramite posta elettronica certificata non è consentito e non produce alcun effetto di legge.

6-bis. Fermo quanto previsto dagli articoli 581, 582, comma 1, e 583 del codice di procedura penale, quando il deposito di cui al comma 4 ha ad oggetto un'impugnazione, l'atto in forma di documento informatico è sottoscritto digitalmente secondo le modalità indicate con il provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4 e contiene la specifica indicazione degli allegati, che sono trasmessi in copia informatica per immagine, sottoscritti digitalmente dal difensore per conformità all'originale.

6-ter. L'impugnazione è trasmessa tramite posta elettronica certificata dall'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dell'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, individuato ai sensi del comma 4, con le modalità e nel rispetto delle specifiche tecniche ivi indicate. Non si applica la disposizione di cui all'articolo 582, comma 2, del codice di procedura penale.

6-quater. I motivi nuovi e le memorie sono proposti, nei termini rispettivamente previsti, secondo le modalità indicate nei commi 6-bis e 6-ter, con atto in formato elettronico trasmesso tramite posta elettronica certificata dall'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dell'ufficio del giudice dell'impugnazione, individuato ai sensi del comma 4.

6-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 6-bis, 6-ter e 6-quater si applicano a tutti gli atti di impugnazione, comunque denominati, e, in quanto compatibili, alle opposizioni di cui agli articoli 410, 461 e 667, comma 4, del codice di procedura penale e ai reclami giurisdizionali previsti dalla legge 26 luglio 1975, n. 354. Nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari personali e reali, l'atto di impugnazione, in deroga a quanto disposto dal comma 6-ter, è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del tribunale di cui all'articolo 309, comma 7, del codice di procedura penale.

6-sexies. Fermo quanto previsto dall'articolo 591 del codice di procedura penale, nel caso di proposizione dell'atto ai sensi del comma 6-bis l'impugnazione è altresì inammissibile:

a) quando l'atto di impugnazione non è sottoscritto digitalmente dal difensore;

b) quando le copie informatiche per immagine di cui al comma 6-bis non sono sottoscritte digitalmente dal difensore per conformità all'originale;

c) quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è presente nel Registro generale degli indirizzi certificati di cui al comma 4;

d) quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è intestato al difensore;

e) quando l'atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4 o, nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari personali e reali, a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per il tribunale di cui all'articolo 309, comma 7, del codice di procedura penale dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4.

6-septies. Nei casi previsti dal comma 6-sexies, il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato dichiara, anche d'ufficio, con ordinanza l'inammissibilità dell'impugnazione e dispone l'esecuzione del provvedimento impugnato.

6-octies. Le disposizioni del comma 6-sexies si applicano, in quanto compatibili, agli atti indicati al comma 6-quinquies.

6-novies. Ai fini dell'attestazione del deposito degli atti trasmessi tramite posta elettronica certificata ai sensi dei commi da 6-bis a 6-quinquies e della continuità della tenuta del fascicolo cartaceo, la cancelleria provvede ai sensi del comma 5.

6-decies. Le disposizioni di cui ai commi da 6-bis a 6-novies si applicano agli atti di impugnazione di qualsiasi tipo, agli atti di opposizione e ai reclami giurisdizionali proposti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino alla suddetta data conservano efficacia gli atti di impugnazione di qualsiasi tipo, gli atti di opposizione e i reclami giurisdizionali in formato elettronico, sottoscritti digitalmente, trasmessi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto alla casella di posta elettronica certificata del giudice competente, ai sensi del comma 4.

6-undecies. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.”;

letto il Provvedimento del Direttore Generale dei sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia m\_dg.DOG07.04/11/2020.0010667.ID, del 4.11.2020, “contenente le disposizioni relative al deposito di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale presso gli uffici del pubblico ministero con modalità telematica previste dal dell'art. 24 comma 1 del decreto legge n. 137 del 28 ottobre 2020” che all'art. 2 individua, per il deposito dei predetti atti, **esclusivamente** il Portale Deposito atti Penali di cui al provvedimento direttoriale n. 5477 dell'11 maggio 2020 pubblicato sul portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia in data 12 maggio 2020, con le modalità telematiche già ivi indicate;

rilevato che con la delibera del C.S.M. prot. n. 5102/2020 del 27.03.2020 sono state fornite ai dirigenti degli uffici linee guida per la gestione della seconda fase (decorrente dal 12 maggio 2020) con l'adozione dei provvedimenti

previsti dall'allora vigente art.83 comma 6 D.L.n.18/2020 convertito in l. n. 27/20, raccomandando di assumere "i predetti provvedimenti principalmente valutando, in via prioritaria, il contrasto all'emergenza epidemologica e, quindi, stante la necessità di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati delle persone, individuando tempestivamente le cause ed i procedimenti che necessitassero di prioritaria trattazione al di là delle attività indifferibili già indicate dal comma 3 dell'art. 83 cit.";

**considerato**, quindi, che l'art. 24 d.l. n. 137/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 172/2020, e il D.M, 13 gennaio 2021, prevedono il deposito telematico da parte dei difensori degli atti relativi ad un procedimento penale solo attraverso due modalità:

A) **comma 1**: trasmissione attraverso il Portale Deposito Atti Penali riservato, allo stato:

- 1) al deposito della nomina fiduciaria e degli atti (memorie, documenti, richieste e istanze) previsti dall'art. 415 bis comma 3 c.p.p.;

- 2) all'istanza di opposizione all'archiviazione ex art. 410 c.p.p.,

3) alla nomina, la rinuncia e la revoca del mandato ex art. 107 c.p.p., 4) alla denuncia ex art. 333 c.p.p. e alla querela ex art. 336 c.p.p. con la relativa procura speciale;

B) **comma 4**: inoltro tramite casella PEC dedicata, con valore legale, di atti, documenti e istanze comunque denominati diversi da quelli suscettibili di trasmissione attraverso il Portale Deposito Atti Penali;

**considerato** che, tuttavia, ad oggi tali modalità non sono osservate rigorosamente e vengono utilizzati indebitamente altri canali non deputati;

**sentiti** i MAGRIF del Tribunale e della Procura della Repubblica;

tutto ciò premesso,

**si conviene quanto segue**

1. Il deposito tramite il Portale Deposito Atti Penali (PDP) costituisce lo strumento esclusivo con cui gli avvocati possono depositare telematicamente nomine e memorie previste dall'art. 415 bis comma 3 c.p.p., istanze di opposizione all'archiviazione ex art. 410 c.p.p., nomine, rinunce e revoche del mandato ex art. 107 c.p.p., denunce ex art. 333 c.p.p. e querele ex art. 336 c.p.p. con relative procure speciali.

2. **Per gli adempimenti ex art. 415 bis/3 c.p.p.** si osserveranno le seguenti disposizioni:

**A.** per consentire ai difensori di depositare gli atti ai sensi dell'art. 415 bis comma 3 c.p.p., tramite PDP, è condizione preliminare e indispensabile che da parte delle segreterie:

✓ una volta emesso l'avviso di conclusione delle indagini, siano valorizzati gli appositi campi in SICP - menu provvedimenti interlocutori e scheda indagato;

✓ sia correttamente inserita l'indicazione dell'avvocato difensore nella scheda dell'indagato, nel caso in cui la nomina sia pervenuta in una fase antecedente l'avviso ex art. 415 bis c.p.p.;

✓ ove possibile, il caricamento dei dati sia fatto richiamando le informazioni presenti nella tabella del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati collegata al SICP, così da inserire anche il Codice Fiscale;

**B.** qualora la nomina sia stata rilasciata **successivamente** alla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini, l'avvocato provvederà al deposito telematico della stessa attraverso il Portale Depositi Atti Penali;

**C.** il deposito della nomina intervenuta **in un momento successivo** alla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, comporterà l'aggiornamento automatico delle informazioni in SICP e consentirà l'invio, a mezzo portale, degli atti previsti dall'art. 415 bis comma 3 c.p.p.;

**D.** allorché la qualità di difensore derivi da nomina rilasciata **in una fase antecedente** l'avviso ex art. 415 bis c.p.p., ma non ancora annotata in SICP, il deposito mediante portale dell'atto contenente la nomina sbloccherà comunque l'invio degli atti successivi;

**E.** risultando soddisfatti i requisiti dell'inserimento a SICP dell'emissione dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p. e della qualità di difensore, questi potrà inviare attraverso il PDP le memorie e i documenti previsti dall'art. 415 bis comma 3 c.p.p.;

**F.** il portale deposito atti penali, analogamente a quanto avviene per il Portale Notizie di Reato, è collegato informaticamente all'applicativo SICP. Gli atti caricati nel PDP, una volta accettati secondo la procedura prevista, confluiscono nel fascicolo informatico divenendo accessibili a SICP, attraverso il menu "documenti e atti", e contemporaneamente vengono inviati al fascicolo iscritto in TIAP, ove risultano caricati nella directory "Faldone SICP - Documento acquisito da SICP";



G. l'accettazione degli atti pervenuti attraverso il PDP si effettua da SICP, menu "Ricezione atti da Avvocati", selezionando opportunamente la voce "Ricezione Deposito".

3. Per gli adempimenti **ex art. 410 c.p.p** si osserveranno le medesime disposizioni circa la nomina e il deposito degli atti da parte dell'avvocato e successivamente si invierà il fascicolo al GIP.

4. Per le nomine, le rinunce e le revoche **ex art. 107 c.p.p. di procedimenti già iscritti** si provvederà ad inserire gli atti dal Portale secondo la procedura innanzi richiamata e ad aggiornare al SICP i relativi campi.

5. Per gli adempimenti **ex art. 333 e 336 c.p.p.** (iscrizioni di querele o denunce con relative procure speciali), il monitoraggio costante e i successivi adempimenti devono essere effettuati dal portale NDR.

#### 6. Deposito atti a mezzo PEC

Il deposito con valore legale di atti diversi da quelli previsti dall'art. 415 bis comma 3 c.p.p., ivi compresi atti e istanze relative alla fase GIP/GUP e dibattimentale, avverrà attraverso gli indirizzi PEC: [depositoattipenali.procura.benevento@giustiziacert.it](mailto:depositoattipenali.procura.benevento@giustiziacert.it) per gli uffici della Procura e [depositoattipenali.tribunale.benevento@giustiziacert.it](mailto:depositoattipenali.tribunale.benevento@giustiziacert.it) per gli uffici del Tribunale.

Ai fini dell'attestazione del deposito degli atti inviati dai difensori all'indirizzo PEC suindicato, il personale addetto provvederà ad annotare nel registro SICP nel campo "annotazioni estese" la data di ricezione degli atti a mezzo PEC e ad inserire gli stessi nel fascicolo telematico utilizzando, - **se attiva** - l'apposita funzione "allega documento", successivamente provvederà a inviare alle rispettive segreterie per l'inserimento nel fascicolo cartaceo copia analogica degli atti ricevuti, corredata della stampa del rapporto di trasmissione con l'attestazione della data di ricezione degli stessi nella casella di posta elettronica certificata dell'ufficio.

**Il deposito telematico da parte dei difensori degli atti relativi ad un procedimento penale attraverso modalità diverse da quelle appena descritte non si intenderà efficacemente effettuato e verrà rifiutato.**

Si trasmetta con modalità telematica a cura del Presidente del Tribunale ai Magistrati del Tribunale e ai Direttori del settore penale del Tribunale, anche per la partecipazione al personale amministrativo, a cura del Procuratore della Repubblica ai Magistrati della Procura della Repubblica e al Direttore Amministrativo della Procura e per la partecipazione al personale amministrativo, a cura del Presidente del Consiglio dell'Ordine a tutti gli avvocati.

Il presente Protocollo viene firmato in tre copie originali, ciascuna per ogni sottoscrittore

Benevento, 24 giugno 2022


**Il Presidente del Tribunale**

**Marilisa Rinaldi**



**Il Procuratore della Repubblica**

**Aldo Policastro**



**Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati**

**Avv. Stefania Pavone**

